Si assenta dalla trattazione del presente punto all'ordine del giorno in quanto direttamente interessato il Signor Bruno Simoni.

Deliberazione della Giunta esecutiva n. 91 di data 18 luglio 2016.

Oggetto: Autorizzazione in deroga al progetto di realizzazione sentiero nel tratto "Malga Montagnoli - bacino accumulo Montagnoli" a Madonna di Campiglio in C.C. Ragoli II parte.

La Comunità delle Regole di Spinale Manez, in qualità di proprietario, con nota di data 09 giugno 2016, (ns. prot. n. 2722 di data 10 giugno 2016), ha richiesto al Parco la pubblicazione del progetto di realizzazione di un sentiero nel tratto "Malga Montagnoli – bacino accumulo Montagnoli" a Madonna di Campiglio in C.C. Ragoli II parte all'albo dell'Ente, il rilascio della deroga al Piano del Parco nonché il nulla osta alla deroga da parte della Giunta Provinciale.

Il progetto prevede la realizzazione di un nuovo sentiero della lunghezza di 316 metri e larghezza di metri 1,0, per il collegamento di Malga Montagnoli al bacino di accumulo Montagnoli, utilizzato per l'innevamento artificiale, finalizzato al miglioramento dell'offerta turistica.

Il progetto elaborato dall'Ufficio Tecnico della Comunità delle Regole di Spinale Manez, e depositato presso il Parco, è composto da:

- 1. relazione tecnico illustrativa documentazione fotografica;
- 2. TAV.1 foto area, sezione tipo e documentazione fotografica;
- 3. TAV.2 planimetria generale prospetti documentazione fotografica;
- 4. Studio Ambientale redatto dal dott. Gianni Canale (studio di incidenza ambientale).

L'opera in oggetto contrasta però con l'art. 6.1.13 "divieti di carattere generale" delle Norme di Attuazione al Piano di Parco, come approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2115 del 5 dicembre 2014 che vieta l'apertura di: "nuovi sentieri, con le prescrizioni di cui all'Art. 29, fatti salvi eventuali percorsi pedonali appositamente previsti dal Parco, in accordo con gli Enti proprietari, per finalità di osservazione e di educazione naturalistica, storico e culturale oppure richiesti per le medesime finalità dagli Enti proprietari o la SAT (Società degli Alpinisti Tridentini) e previsti nel Programma Annuale di Gestione e previo esito positivo di valutazione ambientale".

Viste le Norme di Attuazione in vigore del Piano di Parco, ed in particolare:

a) l'articolo 2.5. che fa riferimento all'art. 37 comma 3 della l.p. 1/08, che cita "dall'entrata in vigore del Piano del Parco, cessano di avere efficacia gli strumenti urbanistici vigenti di grado subordinato al Piano

- Urbanistico provinciale e che, pertanto, ai fini dell'ottenimento della concessione edilizia, qualsiasi opera deve risultare conforme al PdP";
- b) l'articolo 37.2 che prevede "per il tramite dei Programmi annuali di gestione si può eccezionalmente derogare alle indicazioni del PdP solo per interventi relativi ad opere pubbliche o di interesse pubblico nei casi e con le modalità di Legge".

Vista la legge provinciale 4 agosto 2015, n. 15 e s.m. (Pianificazione urbanistica e governo del territorio), ed in particolare i seguenti articoli:

- a) l'articolo 98, comma 1, 2, 3, 4 e 5:
 - 1. Le ipotesi di deroga previste dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione territoriale, sia in vigore che adottati, o dal regolamento edilizio comunale possono essere esercitate, nel rispetto del PUP e delle disposizioni di legge e di regolamento, per realizzare opere d'interesse pubblico individuate dal regolamento urbanistico-edilizio provinciale.
 - 2. La realizzazione in deroga di opere d'interesse pubblico è subordinata, anche per gli interventi soggetti a SCIA, al rilascio del permesso di costruire, previa autorizzazione del consiglio comunale. Il consiglio comunale si esprime dopo aver acquisito l'autorizzazione paesaggistica, quando è necessaria, o il parere della CPC, quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica.
 - 3. Nel caso di opere in contrasto con la destinazione di zona il rilascio del permesso di costruire in deroga ai sensi del comma 2 è subordinato, oltre a quanto previsto dal comma 2 e dall'articolo 97, comma 3, al nulla osta della Giunta provinciale. Per gli impianti a rete e le relative strutture di servizio in contrasto con la destinazione di zona che interessano il territorio di un solo comune rimane ferma l'applicazione delle procedure previste dal comma 2.
 - 4. Se non sono state modificate le previsioni degli strumenti urbanistici sulla base delle quali è stato rilasciato il permesso di costruire in deroga e i lavori sono iniziati ma non conclusi entro i termini di validità del permesso di costruire, il rilascio del nuovo permesso di costruire per la conclusione dei lavori non è soggetto al procedimento di deroga disciplinato da quest'articolo. Resta ferma la facoltà di richiedere la proroga del termine previsto per l'inizio o per l'ultimazione dei lavori, secondo quanto previsto dall'articolo 83, comma 5.
 - 5. Le varianti al progetto autorizzato in deroga sono sottoposte a un nuovo procedimento di deroga, ad eccezione delle varianti in corso d'opera ai sensi dell'articolo 92 e di quelle che comportano modifiche in diminuzione dei valori di progetto, che sono soggette a SCIA.

b) l'articolo 97, comma 3:

L'autorizzazione del consiglio comunale è preceduta dalla pubblicazione all'albo del comune interessato della richiesta di deroga e dal deposito del progetto presso gli uffici del comune, per un periodo non inferiore a venti giorni. Nel periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni. Il consiglio comunale, sulla base dell'autorizzazione paesaggistica acquisita dal comune, quando necessario, o del parere della CPC, quando non è richiesta l'autorizzazione paesaggistica, valuta, nel provvedimento di autorizzazione previsto dal comma 2, le osservazioni presentate nel

periodo di deposito. Per le opere pubbliche di competenza dei comuni, autorizzate dal consiglio comunale, si applica l'articolo 98, comma 2.

c) l'articolo 41, comma 4:

La disciplina relativa all'esercizio dei poteri di deroga previsti dal titolo IV, capo VI, si applica anche con riguardo ai piani dei parchi. In tal caso, ferme restando le procedure per la richiesta e il rilascio del titolo edilizio, le funzioni del consiglio comunale sono svolte dalla giunta esecutiva del parco e il parere della CPC è sostituito dal parere della struttura provinciale competente in materia di tutela del paesaggio.

Visto l'art. 6, comma 4, della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 (Legge provinciale sugli impianti a fune) che dispone che la Commissione di Coordinamento autorizza, tra l'altro, l'esecuzione dei lavori per la realizzazione o la modifica delle strutture alpinistiche previste dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (Legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini) comprese le relative opere e infrastrutture accessorie.

Visto l'articolo 2 della legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 che definisce le strutture alpinistiche i rifugi alpini, i bivacchi e i tracciati alpini. Al comma 1 dell'articolo 8 considera tracciati alpini:

- a) i sentieri alpini quali percorsi escursionistici appositamente segnalati che consentono il passaggio in zone di montagna e conducono a rifugi, bivacchi o località di interesse alpinistico, naturalistico e ambientale;
- b) i sentieri alpini attrezzati quali tracciati appositamente segnalati che consentono il passaggio in zone di montagna, la cui percorribilità è parzialmente agevolata mediante idonee opere;
- c) le vie ferrate quali itinerari di interesse alpinistico appositamente segnalati che si sviluppano totalmente o prevalentemente in zone rocciose o comunque impervie, la cui percorribilità è consentita dalla installazione di attrezzature fisse:
- d) le vie alpinistiche quali itinerari che possono richiedere una progressione anche in arrampicata, segnalati solo da tracce di passaggio o ometti in pietra, attrezzate dei soli ancoraggi per agevolare l'assicurazione degli alpinisti."

Considerato che:

- sono stati esaminati, attentamente, gli elaborati progettuali in atti;
- nel documento: "Pianificazione urbanistica, deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del Comitato di Gestione" adottato dal Comitato di Gestione del Parco con deliberazione n. 33 di data 29 dicembre 2015 e approvato dalla Giunta provinciale con deliberazione n. 77 di data di data 29 gennaio 2016, è stata inserita la proposta di deroga concernente il progetto di realizzazione di un sentiero nel tratto "Malga Montagnoli - bacino accumulo Montagnoli" a Madonna di Campiglio in C.C. Ragoli II parte;

- il documento: "Pianificazione urbanistica, deroghe al Piano del Parco e autorizzazioni di competenza del Comitato di gestione" sostituisce il Programma Annuale di Gestione per quanto riguardano le materie urbanistiche;
- l'opera si deve intendere in contrasto con la destinazione di zona pertanto la procedura si concluderà con la deliberazione della Giunta provinciale che rilascia il nulla osta ai sensi dell'art. 98 della legge provinciale n. 15 di data 04 agosto 2015;
- con nota di data 07 aprile 2016 prot. n. S013/2016/179946/18.2.5 il Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento ha rilasciato parere favorevole al progetto subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione da parte della Commissione di coordinamento al progetto in oggetto;
- con deliberazione n. 2164 di data 23 maggio 2016 la Commissione di coordinamento ha concesso l'autorizzazione alla realizzazione del sentiero, subordinando alle seguenti condizioni e prescrizioni tecnicooperative:
 - l'apprestamento del percorso dovrà essere eseguito a mano senza ricorrere all'utilizzo di mezzi meccanici;
 - dovrà essere perseguito il massimo adattamento alla morfologia dei luoghi:
- ai sensi dell'art. 97 comma 3 della L.P. n. 15/2015 s.m, dal 14 giugno 2016 al 17 luglio 2016 è stata pubblicata all'Albo del Parco Naturale Adamello Brenta la richiesta di deroga con la possibilità ai terzi di consultare il progetto presso l'Ufficio Tecnico - Ambientale del Parco e presentare eventuali osservazioni;
- in tale periodo di pubblicazione non è pervenuta alcuna osservazione in merito.

Rilevato che l'intervento in oggetto consente di accrescere un'offerta di turismo sostenibile, al miglioramento dell'offerta turistica e non deturpa l'ambiente circostante.

Si propone pertanto di autorizzare, per le motivazioni sopraccitate, la realizzazione del sentiero nel tratto "Malga Montagnoli - bacino accumulo Montagnoli" a Madonna di Campiglio in C.C. Ragoli II parte in deroga al Piano del Parco (art. 6.1.13, delle norme di attuazione del P.D.P), secondo quanto previsto dal progetto depositato, ed ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 41 comma 4, 98 e 97 della legge provinciale n. 15 di data 04 agosto 2015.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA ESECUTIVA

- udita la relazione;
- visti gli atti citati in premessa;

- vista la deliberazione della Giunta provinciale 29 gennaio 2016, n. 77 con la quale sono stati approvati il Piano delle Attività dell'Ente Parco "Adamello- Brenta" per il triennio 2016-2018 e il Bilancio di previsione 2016-2018 del medesimo Ente,
- vista la deliberazione della Giunta esecutiva n. 151 di data 17 dicembre 2015 "Adozione della proposta di Bilancio di previsione del Parco Adamello Brenta per gli esercizi finanziari 2016 2018 e relativo bilancio finanziario gestionale";
- vista la deliberazione della Giunta provinciale 26 gennaio 2001, n. 176, che approva il "Regolamento di attuazione del principio della distinzione tra funzioni di indirizzo politico – amministrativo e funzione di gestione" del Parco Adamello - Brenta;
- vista la legge provinciale n. 15 di data 4 agosto 2015;
- visto il Piano del Parco vigente;
- vista la legge provinciale n. 8 di data 15 marzo 1993;
- vista la legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 e successive modificazioni;
- visto il D.P.P. di data 21 gennaio 2010, n. 3-35/Leg. "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del Piano del Parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)";
- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

delibera

- di autorizzare, per le motivazioni citate in premessa, la realizzazione di un sentiero nel tratto "Malga Montagnoli - bacino accumulo Montagnoli" a Madonna di Campiglio in C.C. Ragoli II parte, in deroga al Piano del Parco (art. 6.1.13, delle norme di attuazione del P.D.P), secondo quanto previsto dal progetto depositato, ed ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 41, comma 4, 98 e 97 della L.P. n. 15/2015, subordinatamente alle prescrizioni previste dal parere del Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento, e Commissione di coordinamento;
- 2. di prendere atto che il procedimento in oggetto si concluderà con il rilascio del nulla osta alla deroga da parte della Giunta Provinciale tramite propria deliberazione;
- 3. di prendere atto che, ai sensi dell'art. 97, comma 3 della legge provinciale n. 15 di data 4 agosto 2015 e ss.mm., dal 14 giugno 2016 al 17 luglio 2016 è stata pubblicata all'Albo del Parco Naturale Adamello Brenta, la richiesta di deroga con la possibilità a terzi di consultare il progetto presso l'Ufficio Tecnico - Ambientale del Parco e che non è pervenuta nessuna osservazione in merito;
- 4. di trasmettere al Servizio Urbanistica e Tutela del Paesaggio della Provincia autonoma di Trento il presente provvedimento;

- 5. di trasmettere alla Comunità delle Regole di Spinale Manez copia del provvedimento in quanto parte interessata;
- 6. di dare atto che contro il presente provvedimento, sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta esecutiva, durante il periodo di pubblicazione, da parte di ogni cittadino ai sensi l.p. 23/1992;
 - b) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni ex art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 oppure, in alternativa, ricorso giurisdizionale avanti al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ex art. 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

MC/VB/Ib

Adunanza chiusa ad ore 20.45.

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Il Segretario f.to ing. Massimo Corradi

Il Presidente f.to avv. Joseph Masè